


CODICE ROSSO



buone prassi in materia civile

(distinguiamo il conflitto dalla violenza)

Quando difendo una vittima di violenza devo pensare che.....

IL LEGAME INTERPERSONALE TRA AGGRESSORE E PERSONA OFFESA E' SPESSO MOLTO FORTE E DIFFICILE DA INTERPRETARE

CI SONO SPESSO VINCOLI DI DIPENDENZA EMOTIVA, AFFETTIVA ED ECONOMICA TRA AGGRESSORE E PERSONA OFFESA

TALVOLTA LA PERSONA OFFESA E' TALMENTE TERRORIZZATA CHE NON VEDE VIE DI FUGA

DEVE ESSERE VALUTATA PRIORITARIAMENTE LA SICUREZZA DELLA PERSONA OFFESA

SI DEVE DISTINGUERE IL CONFLITTO DALLA VIOLENZA

SI DEVONO EVITARE ATTEGGIAMENTI GIUDICANTI, CHE ALLONTANANO LA POSSIBILITA' DI INSTAURARE UN CONTATTO CON LA PERSONA OFFESA

SI DEVE RICORDARE L'IMPORTANZA DELLA RETE, COLLABORANDO E CONFRONTANDOSI CON GLI ALTRI OPERATORI

responsabilità etico professionale dell'avvocato/a

- l'avvocato/a deve avere competenza e preparazione in merito alle tematiche di cui intenda occuparsi e non deve accettare l'incarico su argomenti su cui non è preparato
- **la violenza e l'abuso sono certamente materie che richiedono specifica preparazione**

dobbiamo anche essere preparati sulle opportunità di patrocinio gratuito offerte dalla legge nazionale e regionale a chi subisce violenza

- **Patrocinio a Spese dello Stato** (limite di reddito nucleo familiare 11.493,82)
- **Fondo Regionale per la tutela delle donne vittima di violenze e maltrattamenti** (limite di reddito della sola donna pari ad **otto volte** quello previsto per il Patrocinio a Spese dello Stato)



il Fondo Regionale è estremamente utile per la tutela gratuita in sede civile presso Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni oltre i limiti di reddito del Patrocinio a Spese dello Stato, ma richiede quale presupposto la sussistenza di un procedimento penale

distinguere il conflitto dalla violenza

per effettuare le giuste valutazioni è fondamentale distinguere il conflitto dalla violenza

conflitto: simmetria di potere

ma possono alimentare una relazione di tipo problematico se si ciò protrae nel tempo



Le parti sono coinvolte
allo stesso livello

violenza: asimmetria di potere



una delle parti agisce
predominio con fine di
annientare l'altra



la finalità è sempre distruttiva

distinguere il conflitto dalla violenza

- l'avvocato/a, che intenda occuparsi della materia, dovrà individuare e descrivere nei propri atti le ragioni del conflitto o **in alternativa** le condotte di violenza/maltrattamento, specificando le diverse tipologie di violenza,



avendo cura di differenziare, anche attraverso un corretto uso del linguaggio, le diverse situazioni e le **ricadute sul minore di tali agiti**

- **Il linguaggio giuridico e socio sanitario è solito utilizzare sempre la definizione “situazioni conflittuali” anche ove è evidente e manifesta la violenza**

Cambiamo la prospettiva: distinguiamo il conflitto dalla violenza

ADDEBITO della separazione

ESONERO COMPARAZIONE CONDOTTE SE C'E' VIOLENZA

Cass. Civ. VI 19/02/2018 n.3925

Le **violenze fisiche nel rapporto coniugale** costituiscono violazioni talmente gravi e inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la **dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti lesivi della pari dignità della persona, i quali, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.**

Vedi anche

- Cass. Civ. n.7388/17
- Cass. Civ. n.4333/16

ADDEBITO

ESONERO COMPARAZIONE SE C'E' VIOLENZA

DIVERSE TIPOLOGIE DI VIOLENZA

Esonero comparazione (Cass civ VI 19/02/2018 n.3925)

ed anche

Singolo episodio

- Cass. Civ. VI 14.01.2016 n.4333 – Cass. Civ. I 14.01.2011 n.817

Comportamenti reattivi

- Cass. Civ. VI 21.03.18 n. 6997

Condotta violenta posteriore rispetto alla crisi

- Cass. Civ. 23.03.2017

ADDEBITO della separazione
ESONERO COMPARAZIONE CONDOTTE
SE C'E' VIOLENZA

UNICO EPISODIO

Cass. Civ. I 14.01.2011 n.817

Anche **un solo episodio di non lieve violenza, con percosse**, consumato dal marito ai danni della moglie, per di più per un banale, futilissimo motivo (avere gettato nella spazzatura un tozzo di pane raffermo), legittima la moglie a chiedere la separazione personale dal coniuge con addebito a quest'ultimo, rendendo verosimile l'affermazione della moglie che il marito fosse solito "alzare le mani", pur non potendo essere data la prova di ciò, trattandosi di condotte verificatesi all'interno delle mura domestiche ed in assenza di persone estranee

Cass. Civ.VI 14.01.16 n.433

In tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito richiesta da un coniuge per le violenze perpetrate dall'altro non è esclusa qualora risulti provato un unico episodio di percosse, **trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona.**

ADDEBITO della separazione

ESONERO COMPARAZIONE CONDOTTE SE C'E' VIOLENZA

COMPORAMENTI REATTIVI CONIUGE

Cass. Civ. VI 21.03.18 n. 6997

Comportamenti reattivi del coniuge che sfociavano in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell'intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione.

ADDEBITO della separazione

ESONERO COMPARAZIONE CONDOTTE SE C'E' VIOLENZA

- violenza è causa di intollerabilità della convivenza e motivo di addebito della separazione anche se si manifesta posteriormente rispetto alla crisi coniugale
- Cass. Civ.VI 22/03/17 n. 7388

Cassa con rinvio, Corte d'Appello di Genova, 23/05/2014

Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale.

Art. 609 decies c.p.
COMUNICAZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Quando si procede per i delitti previsti dagli

- artt.600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies, 609 undecies **commessi in danno di minorenni** o per il delitto previsto dall'art.609 quater
- o dagli artt. **572 e 612 bis se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore**
- il Procuratore della Repubblica né da notizia al Tribunale per i Minorenni
- Quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609 ter e 612bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore
- la comunicazione si considera effettuata anche ai fini dell'adozione di provvedimenti di cui agli artt.155 segg., **330, 333** cod.civ.

Art. 64 bis disp.att. c.p.p.
**TRASMISSIONE OBBLIGATORIA DI PROVVEDIMENTI AL
GIUDICE CIVILE**

«Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle **ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza, emessi nei confronti di una delle parti** in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale è trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente».

Non dobbiamo limitarci a produrre gli atti del procedimento penale suelencati, ma valutare l'utilità della produzione di tutto il fascicolo penale, purchè ostensibile, perché il giudice civile possa trarre ulteriori elementi di giudizio, anche a tutela dei minori

Prove acquisite in altro procedimento

Sono utilizzabili nel procedimento civile

- gli atti di istruttoria penale ed amministrativa
- i verbali di prove espletate in altri procedimenti

➡ le prove formatesi in altro procedimento giudiziario, nel rispetto del contraddittorio delle parti in causa, hanno efficacia probatoria assimilata a quella delle presunzioni semplici (art.2729 c.c.)

➡ fanno ingresso nel processo civile con lo strumento della produzione documentale e quindi soggiacciono ai limiti temporali di decadenza, nel rispetto delle preclusioni

ma anche

- Cass. Civ. III 20.01.2015 n.8409

Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova

REPERTAZIONE FOTOGRAFICA

Nei procedimenti in cui si tratta di violenza è utile, oltre alla produzione della refertazione sanitaria, anche l'allegazione, se possibile, di repertazione fotografica degli esiti della violenza

sul punto

- Cass. Ord. Sez II 23.04.2018 n.9977
- La fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità.

AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E DIRITTI DI VISITA INERENTI IL MINORE

- l'avvocato/a dovrà individuare le situazioni in cui emerge l'esposizione del minore alla violenza diretta o indiretta, abuso o maltrattamento e le relative conseguenze sul minore anche ai fini di richiedere le modalità più adeguate di affidamento del minore, collocazione e diritti di visita, che dovranno esplicitarsi in modo da tutelare la sicurezza del minore e della vittima di violenza (art.31 Convenzione di Istanbul)
- vedi anche
Cass. Civ. I 22.09.2016 n.18559
Cass. Civ. I 28.09.2017 n.22689
- nei casi di violenza più gravi e strutturati o che abbiano pesantemente coinvolto il minore nella violenza assistita è preferibile fare richiesta di affidamento esclusivo “rafforzato” o “super esclusivo”
(art.337 quater c.c.)

Consulenza Tecnica d'Ufficio

(Protocollo d'intesa sulle buone prassi per la consulenza tecnica d'ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori 02.10.2019)

anche nella CTU (vedi protocollo) si richiede esplicitamente all'esperto di:
“distinguere il conflitto dalla violenza”

Guida metodologica (art.1.1 obiettivo)


- il CTU nel valutare la genitorialità, ai fini dell'individuazione delle migliori modalità di affidamento, collocazione ed esplicazione del diritto di visita, non potrà basarsi esclusivamente sulle **caratteristiche di personalità rilevate nelle parti ma dovrà prendere in considerazione le concrete condotte agite nell'esercizio della genitorialità, osservate in corso di Consulenza e risultanti dagli atti processuali.**
- Il CTU dovrà individuare le situazioni in cui emerge l'esposizione del minore alla violenza diretta o indiretta, abuso o maltrattamento e le relative conseguenze sul minore anche ai fini di determinare affidamento del minore, collocazione e diritti di visita, che dovranno esplicarsi in modo da tutelare la sicurezza del minore e della vittima di violenza (art.31 Convenzione di Istanbul)
- Il CTU dovrà individuare le principali cause del **conflitto parentale** e i possibili **effetti sullo sviluppo psicosociale dei figli** (Guida metodologica art.1.2 - capacità del genitore di gestire il conflitto, di non coinvolgere il minore in modo strumentale e di proteggerlo da esso)

Consulenza Tecnica d'Ufficio

(Protocollo d'intesa sulle buone prassi per la consulenza tecnica d'ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori 02.10.2019)

(art.4 protocollo)

- **gli atti ed i documenti di causa devono essere preventivamente conosciuti**
(guida metodologica 2.4)



l'esperto deve effettuare lo studio preliminare del fascicolo processuale
(atti e documenti)

in base a ciò si concordano le metodologie, tecniche, test da somministrare
e le modalità di colloqui con le parti (solo separati o anche congiunti)

- deve essere valutata la congruenza tra quanto dichiarato dalle parti e gli atti di causa
- se vi sono in atti referti medici o atti penali rilevanti (avviso conclusione indagini preliminari, rinvio a giudizio, misure cautelari, sentenza di condanna in primo grado) non si potrà certamente prescindere dalla valutazione dell'incidenza del contesto violento sulla qualità di relazione tra le parti ed i figli minori

Consulenza Tecnica d'Ufficio

(Protocollo d'intesa sulle buone prassi per la consulenza tecnica d'ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori 02.10.2019)

- (art.4 audio e video registrazione)
- il CTU deve audio-registrare gli incontri peritali con tutti i soggetti sentiti
(devono essere audio-registrati anche gli incontri con i colleghi dei Servizi socio-sanitari per acquisire informazioni)
- il CTP ha facoltà di audio-registrare
- gli incontri con il minore devono essere video-registrati
- oltre che a fini di giusto processo ciò è volto a garantire anche che le modalità di esplicazione delle operazioni peritali non costituiscano vittimizzazione secondaria durante la valutazione di contesti familiari in cui è agita violenza

Consulenza Tecnica d'Ufficio


(Protocollo d'intesa sulle buone prassi per la consulenza tecnica d'ufficio in materia di conflitto familiare e protezione giudiziaria dei minori 02.10.2019)

(art.11 ascolto del minore)

- il CTU dovrà considerare l'eventuale effettuazione di indagini sul minore disposte in altri procedimenti e dovrà confrontarsi con le altre figure professionali che hanno in carico il minore e con il curatore speciale del minore, ove presente
- il CTU dovrà favorire le condizioni affinché il **minore possa esprimere liberamente il suo pensiero**, che non sia impedito o bloccato, garantendo accoglienza ed ascolto a qualunque tema il minore vorrà portare, evitando di porgli domande suggestive, astenendosi da pressioni, insistenze, condizionamento o suggestione
- **il CTU dovrà prestare attenzione a cogliere nel bambino segnali di disagio, di reticenza e/o manipolazione da parte degli adulti di riferimento, specie nelle situazioni di violenza o maltrattamento, presunto abuso o grave contrasto genitoriale**
- (Guida metodologica art.2.6 – le sedute di osservazione col minore si svolgeranno al fine di valutare la qualità della relazione coi genitori e **le motivazioni di un eventuale rifiuto del minore verso uno di loro**)

MEDIAZIONE

- l'avvocato/a deve avere cura di rilevare nei propri atti l'inutilizzabilità della mediazione familiare nelle situazioni di violenza, se del caso contestando sul punto la CTU che la proponga



l'esperto deve astenersi dal proporre procedimenti di soluzione alternativa delle controversie in tutte le forme di violenza che rientrino nell'applicazione della Convenzione di Istanbul (art.48 Convenzione di Istanbul)

- la mediazione può essere esperita solo ove vi sia parità tra le parti, mentre in caso di pregressa/attuale violenza gli agiti di controllo e la disparità di potere tra le parti la rendono impossibile
- vi è rischio vittimizzazione secondaria se si costringono le vittime di violenza a restare in presenza del loro abusante e a discutere con lui



Grazie per l'attenzione